

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV-ter
n. 9-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIUSEPPE ARLACCHI

per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale Penale di Roma**

il 19 dicembre 1996

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1997

ONOREVOLI SENATORI. - In data 13 dicembre 1996 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Arlacchi per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha deferita alla Giunta il 7 gennaio 1997 e annunciata in Aula il 15 gennaio successivo.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 6 febbraio e dell'8 aprile del 1997.

Nella seduta del 6 febbraio 1997 il senatore Arlacchi ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Nella richiesta, il Tribunale Penale di Roma fa presente che non ha ritenuto di accogliere l'eccezione sollevata dalla difesa del senatore Arlacchi ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, allora vigente in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, perchè «si tratta di fatti che non sono in alcun modo connessi all'attività parlamentare».

I fatti imputati al senatore Arlacchi derivano dalle affermazioni rese dallo stesso senatore sul quotidiano «La Repubblica» il 14 maggio 1995, affermazioni attinenti alla persona del magistrato Corrado Carnevale, sul quale egli ha espresso i seguenti giudizi: «La mia valutazione dell'eminente giurista di cui sopra si è formata nel tempo, attraverso la lettura di atti giudiziari come quelli prodotti dai giudici di Palermo, i quali han-

no tracciato di recente il seguente profilo di Corrado Carnevale: un magistrato che per ambizione di carriera non si faceva scrupolo di chiedere appoggi e sostegni ad esponenti politici. Un uomo capace di mentire, capace di indossare in pubblico la maschera dell'irreprensibile magistrato e disponibile poi, in privato, a ricevere e fare raccomandazioni al fine di condizionare l'esito dei processi. Un uomo privo di qualsiasi sentimento di umana pietà per uomini e donne atrocemente uccisi da Cosa Nostra per avere sempre adempiuto, e sino in fondo, ai loro doveri di fedeli servitori dello Stato. In poche parole, l'uomo giusto per orientare il maxiprocesso verso quel "buon esito" che (stando alle risultanze di causa), stava tanto a cuore ad Andreotti (dalla memoria difensiva del pubblico ministero al g.i.p. nel procedimento contro Giulio Andreotti, p. 109, vol., VIII)».

Le affermazioni proseguono nei seguenti termini: «Questo profilo può forse contribuire a spiegare le ragioni dell'entusiasmo e dell'ammirazione dimostrata nei suoi confronti da noti umanisti come Vincenzo Puccio, Marino Agate da Trapani, Salvatore Montalto, Giuseppe Calò detto Pippo e altri. Questi ultimi, trovandosi a conversare in occasione di un seminario sull'uccisione del capitano Basile e del giudice Saetta (il magistrato che si era permesso di infliggere una dura condanna agli assassini del capitano, raggiunti da prove ritenute schiaccianti perfino all'interno di Cosa Nostra), rassicurarono Puccio: in Cassazione il processo sarebbe andato bene. La sezione presieduta da Carnevale annullò, infatti, le tre condanne all'ergastolo, il 23 febbraio 1987, per un vizio di forma costituito dal mancato avviso a taluni difensori della data di estrazione dei giudici popolari destinati a comporre la

Corte d'assise». L'articolo conclude: «È davvero un peccato che un tale luminare sia attualmente imputato di un grave reato nell'ambito della vicenda della liquidazione della flotta Lauro di Napoli e si trovi sospeso dalle funzioni di magistrato. La comunità scientifica soffrirà certamente di tale privazione».

In relazione a tale articolo del senatore Arlacchi, il dottor Carnevale chiese al direttore de «La Repubblica» di pubblicare una rettifica, attraverso la quale doveva essere reso noto che – essendo incontestabile che la sentenza della Corte d'Assise d'appello presieduta dal dottor Saetta, con cui gli imputati dell'omicidio del capitano Basile, già assolti in primo grado, erano stati condannati all'ergastolo – era stata pronunciata il 23 giugno 1988 e che il dottor Saetta era stato ucciso il 25 settembre 1988, il collegamento causale prospettato dal senatore Arlacchi tra la riunione di mafiosi, collocata in epoca successiva alla morte del dottor Saetta, e la sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di cassazione il 23 febbraio 1987, risultava «all'evidenza incompatibile con la reale successione cronologica degli avvenimenti ed era assolutamente contraria alla verità».

La smentita fu pubblicata da «La Repubblica» il 17 maggio 1995, insieme con un commento a firma del senatore Arlacchi che osservava: «L'obiezione di Carnevale è nel suo stile: falsa e capziosa. Il processo Basile, infatti, è stato annullato due volte dalla Cassazione, il 23 febbraio 1987 e il 7 marzo 1989, prima e dopo l'assassinio del giudice Saetta. Per ragioni di brevità, e perchè il significato della vicenda era lo stesso, ho citato nel mio commento solo il primo annullamento. A proposito di questa vicenda, il pentito Mannoia, ritenuto pienamente attendibile dai giudici, ha dichiarato: "Quando fu ucciso il presidente Saetta, il Puccio si preoccupò che questo fatto gravissimo potesse incidere negativamente sul prossimo giudizio della Corte di cassazione. Il Puccio fu però rassicurato da Agate Mariano, Calò Giuseppe e Montalto Salvatore,

i quali gli dissero che in Cassazione il processo Basile sarebbe andato bene, perchè Carnevale avrebbe fatto in modo che venisse giudicato da un suo amico"».

Il dottor Carnevale ha ritenuto che l'articolo apparso a firma del senatore Arlacchi su «La Repubblica» del 14 maggio 1995, nonchè il commento alla smentita del dottor Carnevale pubblicato sullo stesso quotidiano il 17 maggio successivo integravano gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo della stampa e ha perciò sporto querela presso il Tribunale di Roma.

Il senatore Arlacchi, ascoltato dalla Giunta il 6 febbraio 1997, ha ricordato che la vicenda che ha dato luogo al procedimento pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma si riconnette a quella già esaminata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1997 allorchè ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse nei confronti del giudice Corrado Carnevale, in relazione alle quali era stata avanzata richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (*Doc. IV-ter*, n. 5). Il senatore Arlacchi ha ritenuto opportuno comunque riassumere i termini delle vicende, ricordando che il 12 maggio 1995 è apparso sul quotidiano «Il Corriere della Sera» un articolo firmato dal giornalista Verderami che riportava una conversazione informale tra il senatore Ayala, il deputato Bonsanti e lui medesimo circa l'esistenza di una registrazione di una conversazione telefonica tra il dottor Mancuso e il dottor Carnevale. Ha precisato di aver fatto presente in un articolo pubblicato su «Il Corriere della Sera» che non esiste alcuna intercettazione telefonica e che, nella conversazione riportata dal giornalista Verderami, egli intendeva solamente affermare che non si sarebbe meravigliato se tra Mancuso e Carnevale, magistrati appartenenti alla stessa generazione, ci fosse stato un legame di amicizia. Il 13 maggio 1996 il dottor Carnevale ha rilasciato un'intervista al quotidiano «La Repubblica», nella quale so-

no contenute alcune dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti. Egli è quindi stato costretto, il giorno seguente, a precisare in un intervento al medesimo quotidiano la propria posizione nei confronti del dottor Carnevale ed a ricordare che la sezione della Corte di cassazione da questo presieduta annullò le condanne all'ergastolo nei confronti degli imputati dell'assassinio del capitano Basile con la sentenza del 23 febbraio 1987, per un vizio di forma. Il dottor Carnevale ha replicato a tali affermazioni osservando che egli avrebbe commesso un errore cronologico, dal momento che la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello presieduta dal dottor Sietta reca la data del 23 giugno 1988 e che l'assassinio di tale magistrato avvenne il 25 settembre 1988. In risposta alla smentita del dottor Carnevale, comparsa sul quotidiano «La Repubblica» il 17 maggio 1995 egli ha precisato che il processo Basile è stato annullato due volte dalla Cassazione, il 23 febbraio 1987 ed il 7 marzo 1989, prima e dopo l'assassinio del giudice Sietta. Ha fatto quindi presente che lo scontro tra lui e il dottor Carnevale relativo ad articoli apparsi sulla stampa ha dato vita a due distinte querele presentate dallo stesso Carnevale, l'ultima delle quali ha dato origine al processo penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma. Il senatore Arlacchi ha dichiarato di avere sporto a sua volta querela contro il suddetto magistrato.

Quanto sopra premesso si tratta ora di vedere se quanto fatto pubblicare sul quotidiano «La Repubblica» dal senatore Arlacchi possa rientrare nel concetto di opinione espressa nell'esercizio della sua funzione di parlamentare.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza parlamentare è per l'applicabilità

dell'insindacabilità di cui al comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione a quella attività politica svolta anche fuori della sede parlamentare, anche non strettamente tipica ma collegata e strumentale rispetto a quest'ultima.

Negli articoli apparsi il 14 e 17 maggio sul quotidiano «La Repubblica» non è ravvisabile alcun collegamento con una qualsiasi attività parlamentare tipica o no; trattasi in realtà di un attacco personale diretto nei confronti del dottor Carnevale delineato come un personaggio colluso con la malavita, di stile falso e capzioso.

Ma anche a voler accogliere la tesi più ampia secondo cui la prerogativa costituzionale includerebbe nell'area applicativa dell'insindacabilità l'attività politica intesa *latu sensu* del parlamentare, non si vede come le accuse rivolte dal senatore Arlacchi al dottor Carnevale sul piano strettamente personale possano costituire attività politica. Attribuire a una persona fatti determinanti che possano costituire reato sono manifestazioni di un attacco di natura strettamente personale tant'è che i due personaggi in questione si sono reciprocamente querelati.

In tal caso l'insindacabilità prevista dall'articolo 68, se applicata, determinerebbe indubbiamente uno squilibrio tra la posizione di un parlamentare e quella di un privato cittadino.

Per questi motivi, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*